

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RECLAMO SIG. PIRAINO DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 A SEGUITO DEFERIMENTO DI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 3229/04PF09-10/SP/MA DEL 9.12.2009 - ILLECITO SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI RITORNO PLAY-OUT PALAZZOLO/CITTÀ DI VITTORIA DEL 7.6.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 52/CDN del 27.1.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Piraino Daniele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO A.C. PALAZZOLO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI SERIE D IN CORSO, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE -NOTA N. 3229/04PF09-10/SP/MA DEL 9.12.2009 - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 5 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA NELL'ILLECITO SPORTIVO RELATIVO ALLA GARA DI RITORNO PLAY-OUT PALAZZOLO/CITTÀ DI VITTORIA DEL 7.6.2009(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 27.1.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Palazzolo A.S.D. di Palazzolo Acreide (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO A.S.D. TERRANOVA TERRACINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 10, NONCHE' AMMENDA DI €2.000,00;**
- **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15.8.2010 AL SIG. D'ALESSIO GIAMPIERO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI ANDERSON DIAS DA LIMA E JORGE AUGUSA DA CUNHA,**

INFLITTE SEGUITO GARA COIL LIGNANO SABBIADORO/TERRANOVA TERRACINA DEL 29.5.2009 (Delibera del Sostituto Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 119 del 2.3.2010)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Terranova Terracina di Terracina (Latina) in ordine alla posizione del sig. D'Alessio Giampiero, annullando la sanzione dell'inibizione inflittagli e lo dichiara inammissibile nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C. LENO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'ALLENATORE DEMATTÈ LUIGI LA SOMMA DI €3.526,00 (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 4 del 20.2.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C. Leno di Rovereto (Trento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RECLAMO SIG. GAGLIONE ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TURRIS-CASARANO DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Gaglione Rosario e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RECLAMO U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SESTESE/RIVOLI DEL 13.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 15.3.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Sestese di Sesto Calende (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO composto dai signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RECLAMO A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TEMPESTA LEONARDO SEGUITO GARA MONTEROTONDO/DERUTA DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)

La C.G.F. respinge reclamo come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FUAKUPUTU DORIS SALOMO SEGUITO GARA BOJANO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)

La C.G.F. respinge reclamo come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l’8 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete